REGOLAMENTO E TARIFFARIO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO "ASSOCIAZIONE OCC CONSULENTI DEL LAVORO / I DIRITTI DEL DEBITORE VERONA — SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI VERONA (VR)"

Art. 1 - Definizioni

Nel presente regolamento:

— l'espressione «CCII» indica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. mod., che ha sostituito la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento già contenuta nella legge 27 gennaio 2012, n. 3;

— l'espressione «d.m. n. 202/2014» indica il decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202;

— l'espressione «Delibera» indica la delibera adottata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione OCC Consulenti del Lavoro / I Diritti del Debitore Verona istitutiva dell'OCC;

— l'espressione «OCC» indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito, quale Segretariato Sociale, dall'Associazione OCC Consulenti del Lavoro / I Diritti del Debitore Verona;

— l'espressione «Gestore della Crisi» il soggetto incaricato dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito dall'Associazione OCC Consulenti del Lavoro / I Diritti del Debitore Verona, in relazione alla gestione delle procedure di sovraindebitamento, di cui al CCII e al d.m. n. 202/2014. Il presente Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina vincolanti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 3 - Funzioni e obblighi

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dal CCII, ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Art. 4 - Sede, Organi dell'OCC, Durata

L'OCC ha sede in Verona (VR), via Santa Teresa n. 2, C.A.P. 37121. Per il suo funzionamento l'OCC si articola nei seguenti organi:

• Referente;

• Segreteria Amministrativa. Il Referente — compiti:

viene designato dal rappresentante legale dell'Associazione OCC Consulenti del Lavoro / I Diritti del Debitore Verona — via Santa Teresa n. 2, 37121 Verona, e può essere revocato per gravi motivi (cfr. «Allegato A»).

— gestisce il registro delle domande presentate;

— effettua una valutazione sulla procedibilità delle domande presentate;

— predispone, controlla o approva il preventivo del compenso dell'Organismo;

— assegna gli incarichi al Gestore della crisi secondo i criteri di rotazione;

— sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;

— ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore.

Art. 5 - Gestore della crisi

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC quanti siano in regola con i requisiti previsti dal D.M. n. 202/2014. Il Gestore è nominato dal Referente e opera in forma individuale, dovendo eseguire personalmente la sua prestazione. Al fine di garantire l'imparzialità, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati e della complessità della situazione di crisi del debitore/consumatore. Il Gestore della Crisi, entro 5 giorni dall'incarico, deve comunicare per PEC all'Organismo l'accettazione dell'incarico.

Art. 6 - Diritti e Obblighi del Debitore

Il debitore presenta la domanda di assistenza dell'Organismo per PEC o, subordinatamente, in forma cartacea. La domanda deve essere accompagnata da copia del bonifico del prescritto fondo spese. Il debitore deve prestare la massima collaborazione e fornire all'Organismo tutti i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del Piano.

Art. 7 - Riservatezza

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi del CCII e del d.m. n. 202/2014.

Art. 8 - Compensi spettanti all'Organismo

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. d.m. 202/2014 e succ. mod. All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il pagamento delle spettanze sarà dovuto alle seguenti scadenze:

— al deposito della domanda: fondo spese determinato dal Referente;

— acconto del 20% all'accettazione del preventivo;

— acconto del 30% al deposito del piano;

— saldo del 50% all'emissione del provvedimento del giudice (anche con previsione di pagamento non oltre i 12 mesi nel Piano).

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a: «Associazione OCC Consulenti del Lavoro / I Diritti del Debitore Verona — Segretariato Sociale del Comune di Verona (VR)»; il relativo IBAN è rilevabile sul sito dell'OCC.

Allegato A

Norme di autodisciplina dell'OCC Associazione OCC Consulenti del Lavoro / I Diritti del Debitore Verona — Segretariato Sociale del Comune di Verona

I Gestori della Crisi sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento. L'iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi dell'Organismo è regolata dal D.M. 202 del 24 settembre 2014 e succ. mod. Il requisito necessario è la presentazione di un attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione, ai sensi del D.M. 202/2014.

L'iscrizione e la permanenza nell'elenco è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo. I Gestori devono mantenere i livelli qualitativi richiesti frequentando corsi di formazione e aggiornamento ex art. 4, c. 5, lett. d), D.M. 202/2014.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, dell'incarico — quando reiterato per più di tre volte — comporta la cancellazione dall'elenco dei Gestori dell'OCC. Il professionista incaricato deve agire in maniera completamente imparziale e neutrale; è fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati.

Al Gestore della Crisi è fatto obbligo di:

— sottoscrivere, per ogni incarico, una dichiarazione di imparzialità;

— informare immediatamente le parti e l'OCC di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità;

— mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura;

— non esercitare alcuna pressione sulle parti;

— corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Referente dell'OCC.

Allegato B

Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al Gestore della Crisi/Liquidatore — Criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 d.m. n. 202/2014

Ove il professionista incaricato incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta, procederà alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'AMMONIMENTO, della SOSPENSIONE (fino al massimo di sei mesi) o della CANCELLAZIONE dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Verona, lì 13/05/2026

Associazione OCC Consulenti del Lavoro / I Diritti del Debitore Verona
Il Legale Rappresentante
dott. Dario Demme